

**L'incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti.
(Cass. Pen. Sez. V, 23 ottobre-21 dicembre 2020, n. 36862)**

L'incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottratto all'incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarie informazioni o di denuncia. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto la testimonianza resa dalla persona offesa nel corso di incidente probatorio non inficiata dalla nullità delle dichiarazioni dalla stessa espresse in sede di denuncia per l'incompatibilità assoluta dell'interprete che l'aveva assistita, sottoposto a misura di sicurezza personale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dot. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 18.5.2018 dal GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di E.F. in anni sei e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione, in relazione alla condanna per i reati di:

- interruzione illecita di gravidanza e senza il consenso della vittima (L. n. 194 del 1978, art. 18, comma 1 e art. 19 capo a), nonchè sequestro di persona aggravato dal nesso teleologico (capo b) ai danni di J.E.;

- interruzione illecita di gravidanza (L. n. 194 del 1978, art. 19 capo c, così circoscritta in primo grado la condanna riferita alla contestazione mossa anche per il reato di cui all'art. 18 medesima legge) ai danni di G.O.;

- interruzione volontaria di gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate nella L. n. 194 del 1978, artt. 5 e 8 (L. n. 194 del 1978, art. 19, comma 1, capo d) ai danni di F.C.;

- interruzione volontaria di gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate nella L. n. 194 del 1978, artt. 5 e 8 (L. n. 194 del 1978, art. 19, comma 1 capo e) ai danni di S.O.;

- interruzione illecita di gravidanza e senza il consenso della vittima (L. n. 194 del 1978, art. 18, comma 1 e art. 19 capi f e g), nonchè sequestro di persona aggravato dal nesso teleologico (capo h) ai danni di I.W. e S.W..

2. Ricorre l'imputato, mediante il difensore avv. Antonangeli, deducendo sette motivi differenti.

2.1. Con il primo argomento di censura si eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 191,266 e 271 c.p.p., tra l'altro, per l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulle quali si basa gran parte della prova processuale, perchè disposte quando il fascicolo per le indagini preliminari era iscritto solo per il reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 19 che prevede una pena fino a quattro anni di reclusione e dunque non consente di autorizzare tale mezzo di ricerca della prova, tanto più che anche i termini delle indagini preliminari erano scaduti.

Il fatto che l'imputato abbia definito il procedimento con rito abbreviato non determina l'utilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni indebitamente autorizzate poichè l'attività investigativa è del tutto vietata dalla legge, in quanto inutilizzabilità patologica.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge riferita agli artt. 143,144,177 e 178 c.p.p. in relazione alla nomina dell'interprete che ha assistito una delle persone offese - J.E. - al momento in cui ha sporto denuncia contro l'imputato, interprete che si trovava in una situazione di incompatibilità assoluta perchè condannato dal Tribunale di Napoli e sottoposto a misura di sicurezza personale. La Corte d'appello ha illogicamente motivato sul superamento di tale vizio grazie all'incidente probatorio in cui

successivamente era stata ascoltata la donna, ma tale sanatoria non sarebbe possibile, a giudizio della difesa, poichè se un atto successivo si fonda su un atto viziato segue la sua sorte di nullità.

2.3. Il terzo motivo di ricorso argomenta violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p. in relazione all'illogicità della motivazione sulla credibilità di J.E. dedotta solo dalla coincidenza del narrato di costei con quello di altre due ragazze coinvolte come vittime nelle condotte ascritte all'imputato. Tuttavia non vi sarebbero riscontri esterni della credibilità della E..

2.4. Il quarto ed il quinto motivo eccepiti argomentano in sostanza una doglianza analoga: la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta possibilità che i due reati ascritti al ricorrente nei capi a), f), g) - quello di cui all'art. 18 e quello di cui all'art. 19 medesimo testo di L. n. 194 del 1978 - possano concorrere tra loro, stante la contraddittorietà dei loro presupposti quanto alla volontarietà della donna all'interruzione di gravidanza. Si sarebbe dovuto ricostruire il rapporto tra le due fattispecie di reato in termini non già di continuazione criminosa, come è stato fatto dai giudici di merito, bensì di assorbimento del reato di cui all'art. 19 predetto in quello previsto dall'art. 18 citato.

2.5. Con una sesta censura si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato che non ha adeguatamente valutato la circostanza che I.W. e S.W. si sono recate dall'imputato spontaneamente e dunque non per costrizione, peraltro esercitata da altre persone e della quale l'imputato non era a conoscenza, sicchè mancherebbero alcuni dei presupposti normativi per configurare il reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 18.

La Corte d'Appello, poi, non avrebbe motivato sul reato di sequestro di persona.

2.6. L'ultimo motivo di ricorso attiene al profilo della dosimetria sanzionatoria ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non vi sarebbe stata piena valutazione di ognuno dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 c.p. ed in particolare dello stato di incensuratezza dell'imputato; la motivazione sarebbe, altresì, contraddittoria poichè pur ritenendo severa la pena inflitta non ha poi proceduto ad alcuna rimodulazione di essa in senso più favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in parte perchè manifestamente infondato, in parte perchè del tutto genericamente formulato e volto a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione nel merito della vicenda delittuosa, non consentita in sede di legittimità.

2. Specificamente, il primo motivo eccepito è manifestamente infondato quanto all'eccezione relativa al fatto che le intercettazioni siano state disposte quando i termini per le indagini preliminari erano già decorsi.

Al di là della verifica processuale di tale evenienza, rispetto alla quale il ricorso pure sconta un deficit di specificità ed autosufficienza, deve essere ribadito il principio secondo cui la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari, in quanto, non essendo tale tipo di inutilizzabilità equiparabile a quella delle prove vietate dalla legge (fonte di inutilizzabilità patologica invece rilevabile anche in sede di abbreviato, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, Rv. 216246), non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicchè destinata a non operare nel giudizio abbreviato (cfr. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196, che ha applicato il proprio in una fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quel caso attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).

Nella medesima linea interpretativa si fa richiamo a Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Bianco, Rv. 252853; Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari, Rv. 252580; Sez. 5, n. 38420 del 12/07/2010, La Rosa, Rv. 248506; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243257.

In relazione, invece, alla doglianza che afferisce ancora una volta l'utilizzabilità delle intercettazioni perchè disposte in assenza dei presupposti di legge riferiti ai limiti di pena, deve evidenziarsene la palese genericità.

Costituisce, infatti, indirizzo condiviso dal Collegio, e che si intende ribadire, quello secondo cui, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (cfr. Sez. 5, n. 25082 del 27/2/2019, Baiano, Rv. 277608; Sez. 6, n. 13213 del 15/3/2016, Giorgini, Rv. 266774).

In particolare, la pronuncia di questa stessa Sezione n. 25082 del 2019 coglie l'aspetto centrale delle ragioni di inammissibilità, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, in tema di giudizio abbreviato.

Anche nell'ipotesi sottoposta dall'odierno ricorrente al Collegio, infatti, così come in quel caso, il ricorso non ha precisato quali, tra le conversazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sarebbero derivate dal decreto emesso in violazione di legge, sicchè non si comprende quale incidenza la violazione abbia avuto sul processo decisionale.

Il principio ribadito, peraltro, corrisponde perfettamente all'opzione che le Sezioni Unite hanno prescelto già da tempo sulla questione di ordine generale: "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì

da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 23868 del 2009, Fruci, Rv. 243416, in una fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'incidente probatorio è mezzo di acquisizione e formazione anticipata della prova dichiarativa, in un momento antecedente all'inizio del processo vero e proprio, per ragioni che il legislatore ricollega ad esigenze di tutela della vittima del reato o del dichiarante e, contemporaneamente, all'esigenza di ottenere una prova in contraddittorio senza necessità di ripeterla.

In questa ottica, l'incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottratto all'incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarie informazioni o denuncia.

Tanto ciò è vero che, come è stato condivisibilmente affermato, si può anche fare a meno di ascoltare (prettamente) a sommarie informazioni la persona che si decide di sentire in incidente probatorio (cfr. Sez. 3, n. 47572 del 10/10/2019, P., Rv. 277756), evidentemente per le più ampie e migliori garanzie che offre la scelta del contraddittorio anticipato, ragioni queste ultime che fondano anche l'affermazione specifica proposta dal Collegio nel caso del ricorrente E..

E del resto, anche in tema di interrogatorio si sono affermate ragioni di non incidenza dei vizi eventualmente presenti nell'atto precedente rispetto a quello successivo (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M, Rv. 271230, secondo cui la nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Ciccù, Rv. 273818).

E' corretto, inoltre, il richiamo della Corte d'Appello, ancora una volta, alla peculiare disciplina del rito abbreviato, in cui inutilizzabilità non patologiche e nullità relative sono sanate dalla scelta dell'imputato relativa all'utilizzabilità degli atti.

4. Il terzo argomento di censura è anch'esso manifestamente infondato oltre che genericamente formulato, anche avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata. Al di là della constatazione circa la logicità, coerenza e adeguatezza argomentative della pronuncia della Corte d'Appello riguardo alla valutazione della prova dichiarativa, ed in particolare del narrato della persona offesa J.E. (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza), poichè è ben spiegato il contesto in cui sono state acquisite le dichiarazioni delle persone offese, che ne avvalorano la credibilità ed attendibilità, deve rammentarsi anzitutto la coincidenza dei racconti da parte di tutte le donne coinvolte quali vittime dei reati commessi dall'imputato. Tale sostanziale convergenza rafforza ancor più la valutazione di credibilità ed attendibilità e, d'altra parte, offre formidabile, reciproco riscontro alle dichiarazioni di ciascuna delle vittime.

Al riguardo, peraltro, deve ribadirsi il principio consolidato - che rende icasticamente visibile la manifesta infondatezza del motivo di ricorso - secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, anche se tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., per tutte, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 che ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere soltanto - opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Il motivo, infine, è anche afflitto da una intrinseca ed insuperabile genericità, che proviene sin dall'atto d'appello, poichè non evidenzia alcuna concreta ragione per cui la persona offesa dovrebbe essere ritenuta inattendibile, nè vengono richiamati passaggi o contrasti nelle sue dichiarazioni, ovvero evidenziate ragioni di astio che potrebbero averla indotta alla calunnia.

5. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente poichè attengono ad un'unica doglianza, che si rivela manifestamente infondata oltre che svolta parzialmente in fatto.

La manifesta infondatezza deriva dalla constatazione in diritto relativa al fatto che è stata affermata la possibilità di configurare un concorso tra reati di cui alla L. n. 194 del 1978, artt. 18 e 19 (testo legislativo avente ad oggetto norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione di gravidanza), poichè essi costituiscono ipotesi delittuose autonome e si concretizzano, il primo, nella condotta volontaria di cagionare l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna o col consenso estorto con violenza, minaccia o inganno; il secondo, nella violazione dell'osservanza delle modalità, prescritte nella medesima disposizione di legge, tendenti alla tutela della salute della donna.

Da ciò consegue, appunto, che le due fattispecie criminose possono, all'occorrenza, concorrere (Sez. F, n. 39051 del 2878/2008, Saponara, Rv. 241153). Il Collegio ribadisce tale opzione nel caso di specie, avuto riguardo alle imputazioni relative ai reati commessi ai danni delle tre delle vittime nei confronti delle quali sono state ritenute sussistenti entrambe le ipotesi di reato in concorso formale tra loro (quelle coinvolte nei capi A, F, G dell'imputazione); in tali ipotesi, certamente l'interruzione di gravidanza è stata frutto di un'odiosa condotta di sopraffazione e soggiogamento della volontà delle vittime, che, dalla ricostruzione dei giudici di merito, risultano essere state impaurite e minacciate e certamente ingannate o inconsapevoli e non consenzienti avuto riguardo alle tecniche utilizzate per l'aborto, del tutto sprezzanti di qualsiasi interesse alla salvaguardia della salute delle donne coinvolte e prive delle più elementari forme di cautela sanitaria.

Nella restante formulazione il motivo, peraltro, richiede al Collegio una nuova valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, finalizzata ad un'inammissibile ricostruzione nel merito della vicenda in una chiave diversa da quella logicamente adottata dal giudice d'appello.

6. La sesta censura difensiva è del tutto genericamente formulata poichè ripete pedissequamente il terzo motivo d'appello e non si confronta con la motivazione impugnata che ha chiarito come, dalle dichiarazioni in incidente probatorio delle persone offese W. e W., emerge la responsabilità dell'imputato per il reato di sequestro di persona.

Il ricorrente ha chiuso le due vittime a chiave nella stanza dove è stato praticato l'intervento per l'interruzione di gravidanza: una misura evidentemente del tutto inutile nel caso in cui, come ha pure sostenuto, vi fosse stato consenso delle persone offese all'aborto e, ad ogni modo, idonea, anche per la finalizzazione della condotta di segregazione forzata, ad integrare il delitto di cui all'art. 605 c.p.p., aggravato dal nesso teleologico proprio con i reati inerenti alla violazione della L. n. 194 del 1978 (cfr. la fattispecie di Sez. 5, n. 32351 del 27/3/2018, K, Rv. 273574).

Ed infatti, ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/4/2010, D.S., Rv. 247884 in una fattispecie relativa proprio ad una porta chiusa a chiave che impediva alla vittima di uscire; cfr. anche Sez. 1, n. 18186 del 8/4/2009, Lombardo, Rv. 244050).

Inoltre, con ragioni che superano anche la chiarezza della fattispecie in esame, si è affermato che, ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 2, n. 38994 del 1/10/2010, Cipro, Rv. 248537; Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M, Rv. 271229).

Inoltre, il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/1/2019, Capatti, Rv. 276058; Sez. 4, n. 7962 del 6/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278).

7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato anch'esso.

La Corte d'Appello ha motivato adeguatamente le ragioni sulla base delle quali ha inteso escludere le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla non configurabilità di alcun elemento positivo di valutazione per la concessione del beneficio (non potendosi conferire alcuna positiva valenza al comportamento processuale dell'imputato) ed alla assoluta - ed innegabile - gravità dei fatti ascritti all'imputato, che denotano disprezzo della volontà e della salute delle vittime che, per la loro condizione precipua di straniere vittime anche di sfruttamento della prostituzione, si trovavano in una situazione di particolare vulnerabilità.

E certamente la gravità della condotta di reato (cfr. Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904) può assurgere a parametro di verifica assorbente, rispetto anche all'assenza di altri elementi di segno favorevole.

Quanto alla doglianza riferita alla dosimetria sanzionatoria, la sentenza impugnata ha proceduto anche ad una rideterminazione della pena in senso più favorevole al ricorrente, pur confermando l'estrema gravità del fatto, con rimodulazione minima agganciata alla constatazione dello stato di incensuratezza; i motivi proposti si rivelano, pertanto, del tutto generici.

8. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.

8.1. In caso di diffusione del provvedimento, si dispone, altresì, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020